

STATUTO SOCIALE

“Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia Danze Trieste “

Articolo 1 - Denominazione e sede

Con atto costitutivo di data 8 luglio 1997, registrato a Trieste il 15 luglio 1997 al numero 1145 serie 3, esatte lire duecentocinquantamila (euro 129,11), parzialmente rettificato in data 10 ottobre 1997 e con statuto integrato e modificato approvato all'unanimità dell'Assemblea Straordinaria in data 1 dicembre 1998 e successivamente in data 28 aprile 2006 e poi in data 17 settembre 2009 e in data 25 ottobre 2014 con atto in corso di registrazione, è costituita in Trieste, in via Cristoforo Colombo 10/12/14, una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia Danze Trieste”, abbreviata “A.s.d. Accademia Danze Trieste”, di seguito l'Associazione.

Articolo 2 – Scopo sociale

1. L'associazione è apolitica, **non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.**

2. L'associazione ha per finalità:

A) lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della danza sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, pre-agonistica, amatoriale, ludico sportiva e ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina di danza sportiva;

B) l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, **compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della danza sportiva;**

C) la partecipazione, attraverso i propri atleti e tecnici, a gare e campionati;

D) l'organizzazione di gare, campionati, congressi, festival, stage e corsi formativi di danza sportiva nonché l'attuazione di tutte le attività anche di carattere ricreativo e culturali correlate allo scopo sociale;

E) per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva e compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali utili alle finalità sociali.

3. L'associazione può anche avvalersi di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

4. **L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Danza Sportiva e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.** Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e/o dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6. L'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Danza Sportiva ed è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal Coni con il n. 31296.

7. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

8. ***Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.***

Articolo 3 – Durata sociale

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Danza Sportiva e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, il Consiglio Direttivo delibererà l'ammissione o meno del candidato.

3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4. **La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non può essere rivalutata.**

5. La qualifica di socio è solo quella di "ordinario".

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

Il rapporto con i soci è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente statuto:

- **uniformità e parità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;**
- **esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;**
- **diritto di voto per i soci, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;**
- **eleggibilità libera degli organi amministrativi e di controllo;**

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I soci hanno i seguenti doveri:

- corrispondere le quote dovute nonché altre eventuali contribuzioni nei termini e nell'ammontare stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- uniformarsi allo Statuto, al Regolamento ed alle disposizioni degli Organi direttivi.
- collaborare per il bene dell'Associazione, accettare cariche sociali ed altri incarichi cui fossero chiamati dagli Organi dell'Associazione.
- tenere una condotta irreprensibile.
- essere tesserati FIDS.

Articolo 6 - Decadenza soci e provvedimenti disciplinari

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo, esse sono valide per l'anno successivo purché entro il 30 novembre dell'anno in corso.

Le dimissioni e cessazione da socio non comportano alcun rimborso od onere in capo all'Associazione a favore del socio dimissionario.

B. morosità protrattasi per oltre tre mesi anno dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; resta inteso il diritto da parte dell'associazione a procedere legalmente per ottenere il pagamento delle quote insolute o di altre obbligazioni contratte con l'associazione.

C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

A carico dei Soci il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

I) l'ammonizione;

II) la sospensione dal frequentare la sede per un periodo prestabilito dal Consiglio Direttivo.

L'ammonizione viene inflitta per lievi mancanze disciplinari, è deliberata dal Consiglio Direttivo e viene comunicata per iscritto all'interessato.

La sospensione viene inflitta per mancanze disciplinari più gravi, è deliberata dal Consiglio Direttivo e viene comunicata per iscritto all'interessato.

Articolo 7 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

A) l'assemblea generale dei soci;

B) il presidente;

C) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento assemblea soci

1. L'assemblea generale dei soci è **sovrana**, è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

9. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Articolo 9 – Elettorato passivo

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi

di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera in ordine a:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo,
- nomina del Consiglio Direttivo,
- sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.
- su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno non riservato dal presente statuto o dalla legge alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 11 – Validità delle assemblee

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale,
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione, in sede di delibera l'assemblea nomina uno o più liquidatori anche tra i non soci, precisandone i poteri ed i compiti.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. In caso di parità il voto del presidente è determinante

4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

**E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo del sodalizio di ricoprire le medesime cariche sociali in altre Società e Associazioni nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.**

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- deliberare quant'altro necessario per il buon andamento del sodalizio.

Articolo 17 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni sede ed evenienza.

Articolo 18 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta del libro soci.

Articolo - 20 Bilancio e Rendiconto finanziario

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti da:

- le quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo,
- le quote associative per l'utilizzazione di servizi supplementari determinate annualmente dal consiglio direttivo,
- dai contributi di enti ed associazioni,
- da lasciti e donazioni,
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione,
- da entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive definite tali dalle norme fiscali;

Articolo 23 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

I soci si impegnano a rispettare lo statuto ed i regolamenti societari e della Federazione di appartenenza, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché le norme del Coni.

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole della Federazione Italiana Danza Sportiva.

E' tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell'ambito dell'associazione attraverso la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti in litigio e il terzo, con funzioni di Presidente, dalle parti così designate o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente sede dell'Associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede opportuna e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.

Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Danza Sportiva a cui l'associazione è affiliata e le norme del Codice Civile.

Il presente statuto approvato dalla Associazione, come da normativa vigente, viene sottoposto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente territorialmente.

Il segretario

il presidente